

COPIA



Delibera C.S.L.
del 23/10/2018

CITTÀ di LOCRI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE N. 8

OGGETTO:	PROPOSTA DI ADOZIONE DELLA PROCEDURA SEMPLICATA DI LIQUIDAZIONE DI CUI ALL'ART. 258 DEL D.L.VO 267/2000
-----------------	--

L'anno 2018 il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore 13.30 nella sede municipale del Comune di Locri, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 08/01/2018, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/2000.

Alla riunione intervengono i Signori:

Num. Ord.	COGNOME E NOME	Incarico	Presente	Assente
1	Dr. CIOFFI GIOVANNI	Presidente	X	
2	Dr. IELO GIANFRANCO	Componente	X	
3	Dr. PUTORTI' GIUSEPPE	Componente	X	
Totale			3	0

Funge da Segretario Generale: **Dr.Scuglia Domenico Libero.**

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 31-05-2017, è stato dichiarato il dissesto economico-finanziario del Comune di Locri;
- con il D.P.R. del 08-01-2018 è stata nominata la Commissione Straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del dissesto finanziario del Comune di Locri, notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di liquidazione ed acquisito in data 16-01-2018 al n. 1265 del protocollo generale dell'Ente;

- la Commissione Straordinaria di Liquidazione del dissesto finanziario dichiarato dal Comune di Locri ha proceduto al proprio insediamento e con deliberazione n. 1 del 22 gennaio 2018 è stato designato Presidente il Dr. Giovanni Cioffi;
- con deliberazione n.2 del 23-1-2018 questo OSL ha approvato la bozza di avviso dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'Ente invitando chiunque ritenesse di averne diritto, a presentare domanda entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio, avvenuta il 24-1-2018;
- con deliberazione n.6 del 20-3-2018 l'OSL ha prorogato il termine di presentazione delle istanze dei creditori di ulteriori trenta giorni;
- con nota n. 90719 del 25 luglio 2018, il Ministero dell'Interno ha provveduto a concedere una proroga di mesi 6 del termine del 21-07-2018 per la presentazione del piano di rilevazione;

VISTO:

- l'art. 252, comma 4 del TUEL, secondo il quale l'OSL ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato; e che tale documento risulta deliberato dal Comune di Locri ed è all'esame della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno;
- L'art. 254, comma 3 del D.L.vo 267/2000, che stabilisce che "nel piano di rilevazione della massa passivi sono inclusi:
 - o I debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
 - o I debiti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
 - o I debiti derivanti da transazioni compiute dall'Organo Straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7;
- L'art. 255, comma 10 del D.L.vo 267/2000, con il quale, per effetto del D.L. 50 del 24 aprile 2017, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, art. 36, comma 2, subisce le seguenti modifiche:
 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.
 2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria della liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.
 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, nonché a quelli già in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non è stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

4. Sono fatti salvi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del comma 457 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel testo vigente prima della medesima data.
- L'art. 258 del D.L.vo 267/2000, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:
- Comma 1 – L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione...;
 - Comma 2 – L'Ente locale dissestato è tenuto..... a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare,....., tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione;
 - Comma 3 – L'Organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 gg dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi;
 - Comma 4 – L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio;
 - Comma 5 - Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11;
 - Comma 6 - I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva;

- Comma 7 – E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.

RICHIAMATI:

- Il titolo VII, capi II e III del D.L.vo 267/2000;
- La legge costituzionale n. 3/2001;
- L'art. 31, comma 1, della legge 289/2002;
- Il D.P.R. n. 378/1993, contenente il regolamento recante norme sul rifinanziamento degli enti locali;
- La Circolare del Ministero dell'Interno 20-09-1993 n. F.L. 21/92.

CONSIDERATI

- La deliberazione n. 13/SEZAUT/2012/FRG della Corte dei conti-sezione delle Autonomie sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2010-2011, ove si specifica che *".....la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli OSL e, dove possibile, attuata. L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce"*;
- La deliberazione della stessa Sezione Autonomie (deliberazione n. 14/SEZAUT/2009/IADC) sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2007-2008, con la quale la Corte dei Conti ebbe modo di osservare che *"la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL...E' in questo ambito che il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale procedura, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione...."*;
- Le analisi svolte nello studio pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Interno *"Il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo"*, ove si afferma che *"Questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre la transazione ed il relativo pagamento, se da una parte, permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, d'altra parte solleva l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali. L'adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento...."*.

DATO ATTO

- Che questo OSL ritiene doveroso proporre l'adozione della procedura semplificata prevista dall'art. 258 del D.L.vo 267/2000, ai fini del risparmio di spesa, di accelerazione delle operazioni di risanamento e per tutte le considerazioni espresse precedentemente;

- Che, alla data odierna, risultano pervenute presso il Comune di Locri n.255 istanze di creditori per un ammontare pari a complessivi € 20.540.078,74 oltre interessi da calcolare agli aventi diritto secondo quanto stabilito dal Tuel 267/2000;
- che nelle more dell'approvazione del bilancio riequilibrato da parte del Ministero dell'Interno, e della revisione straordinaria dei residui passivi ai sensi dell'art.9-bis del D.P.R. 378/1993, il Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, ha trasmesso a questo OSL l'elenco dei residui passivi al 31-12-2017;
- Che il quadro riassuntivo dei residui attivi e passivi di competenza di questo OSL è stato così quantificato, in via provvisoria, nella proposta di deliberazione in corso di approvazione relativa al riaccertamento ordinario dei residui al 31-12-2017;
- Che l'organo straordinario di liquidazione ha ritenuto di dover attendere, ai fini della presente proposta di adozione, che si concludesse almeno l'iter di rilascio ed acquisizione delle certificazioni ex art. 254, comma 4 del D.L.vo 267/2000 da parte dei responsabili di servizio, con la precisazione che alcune fattispecie debitorie, oggetto di istanza o comunque afferenti al periodo della liquidazione, sono ancora in fase di istruttoria presso gli uffici comunali al fine di confermare l'importo esatto del debito;
- Che all'importo della massa ammissibile deve essere sommato l'importo per gli oneri della liquidazione (compenso ai componenti dell'OSL di cui al D.M. 09-11-1995, oneri riflessi, spese di viaggio, vitto, alloggio, polizze assicurative, spese di pubblicità avviso, remunerazione per lavoro straordinario svolto dal personale di supporto, eventuali spese per riscossione tributi ed altre spese diverse) prudenzialmente quantificato in complessivi €. 500.000,00;
- Che l'OSL, in relazione alle modifiche normative intervenute con la legge 21 giugno 2017, n. 96, art. 36, comma2, con deliberazione n.7 del 27-09-2018 ha provveduto a delegare il Comune di Locri per l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata in maniera separata, valutando la facoltà di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;
- Che al momento della sommaria delibazione da parte dell'OSL, la situazione della **MASSA PASSIVA** stimata alla data odierna può essere riassunta nella tabella che segue:

Importo complessivo delle istanze di ammissione alla massa passiva	17.799.379,62
Crediti del personale dipendente (crediti privilegiati, accantonamento al 100%)	1.322.500,23
Importo presunto spese della liquidazione	500.000,00
Importo ammesso con sommaria delibazione comprensivo oneri di liquidazione	19.621.879,85
Importo istanze escluse totalmente o parzialmente	11.828.658,49

- Relativamente al predetto totale della massa passiva, quantificata, provvisoriamente, in euro 19.621.879,85, si precisa che:

- Dalla sommaria delibazione da parte dell'OSL risultano crediti privilegiati per lavoro dipendente per circa €. 1.322.500,23 e n.4 pratiche per le quali il Comune di Locri ha prodotto ricorso in opposizione (Sainato Aldo €. 1.248.630,00, Barresi Carmelo €, 79.580,00, Larosa Giuseppe €. 144.158,34 e Regione Calabria Dipartimento Lavori Pubblici €. 10.356.290,15), per un totale di € 11.828.658,49. Pertanto l'OSL, sulla base degli atti suddetti, e fatta salva la possibilità di rideterminazione, ritiene ragionevole non ammettere, al momento, alla massa passiva l'importo di €. 11.828.658,49;
- Dalla sommaria delibazione da parte dell'OSL i crediti relativi a diverse istanze risultano non iscritti in bilancio e la documentazione a supporto delle stesse è carente e per alcune di esse l'istruttoria risulta alquanto complessa ed è ancora in corso;
- Nel corso dell'espletamento dell'attività istruttoria di questo OSL sono emerse ulteriori partite debitorie non inserite in bilancio, di cui, peraltro, l'Ente non era a conoscenza e che pertanto la quantificazione della massa passiva potrebbe non essere definitiva;
- che gli importi riferibili alle partite vincolate, in considerazione delle modifiche normative introdotte all'art. 255, comma 10 del D.L.vo 267/2000, verranno dettagliati in seguito i residui attivi e passivi di cui al comma 1, saranno gestiti separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria della liquidazione e sono state affidate provvisoriamente all'Ente con delega dell'OSL con deliberazione n. 7 del 27-09-2018;
- che in base al citato art. 258 del TUEL per i debiti risultanti dalla sommaria delibazione dell'OSL può essere proposta una definizione transattiva nella misura variabile tra il 40% ed il 60% dell'importo riconosciuto, ad eccezione dei crediti privilegiati e delle spese della liquidazione per i quali il pagamento deve essere previsto nella misura del 100% degli importi;
- che appare equo, in relazione ai dati sopra riportati, proporre accordi transattivi nella misura del 50% del credito vantato;
- che, pertanto, il fabbisogno dell'OSL può essere così riassunto :

Totale massa passiva (compresi oneri liquidazione)	19.621.879,85
Di cui a transazione al 50%	8.899.689,81
Di cui con pagamento al 100% compresi oneri della liquidazione	1.822.500,23
Fabbisogno OSL	10.722.190,04

- che la situazione presumibile della massa attiva da destinare al pagamento delle passività pregresse è stata stimata così come riportata nella seguente tabella:

Fondo di cassa al 31-12-2017	688.963,65
Residui attivi al 31-12-2017 riscossi dall'Ente	9.300.220,59
Residui passivi al 31-12-2017 pagati dall'Ente	7.332.868,78

Stanziamiento per finalità risanamento dissesto	0,00
Contributo statale art.3-bis D.L. 174/2013	0,00
Totale Massa Attiva	2.656.315,46

- In relazione alla sopraindicata tabella del totale della massa attiva, si evidenzia un importo di € **2.656.315,46** che l'Ente dovrà versare sulla contabilità intestata a questa OSL;
- che i residui attivi di parte corrente al 31 dicembre 2017 indicati in via presuntiva e nelle more dei documenti contabili da parte dell'Ente e non riscossi alla data della presente deliberazione ammontano ad euro **31.989.519,46** come da seguente tabella:

Residui attivi di competenza dell'OSL Titolo I	15.508.342,52
Residui attivi di competenza dell'OSL Titolo I riscossi dall'Ente	- 5.229.766,90
Residui attivi di competenza dell'OSL Titolo II	7.054.221,96
Residui attivi di competenza dell'OSL Titolo II riscossi dall'Ente	-1.710.487,43
Residui attivi di competenza dell'OSL Titolo III	18.727.175,57
Residui attivi di competenza dell'OSL Titolo III riscossi dall'Ente	-2.359.966,26
Totale residui attivi	41.289.740,05
Totale residui attivi di competenza dell'OSL riscossi dall'Ente	9.300.220,59
Totale residui attivi di competenza dell'OSL da riscuotere alla data odierna	31.989.519,46

- che, dai dati sopra riportati il fabbisogno netto presuntivo dell'O.S.L., risultante dalla differenza tra il fabbisogno dell'O.S.L. e la massa attiva rilevata, ammonta ad euro 8.065.874,58 che scaturisce dalla differenza tra €. 10.722.190,04 (fabbisogno OSL) ed il totale massa attiva €. 2.656.315,46;
- CONSIDERATO che l'Ente non è in grado, al momento, di determinare i residui attivi di certa esigibilità di competenza dell'OSL e che la probabilità di riscossione dei residui attivi derivanti da accertamenti fiscali risulta essere scarsa, circostanza che consente, obiettivamente, di avanzare perplessità in merito ad un effettivo, integrale realizzo, senza peraltro sottacere il fatto che le conseguenti tempistiche di liquidazione potrebbero risultare non compatibili con le esigenze di definizione, in tempi ragionevolmente brevi, della gestione straordinaria;
- CHE la scarsa percentuale di riscossione dei residui attivi non consente di formulare una stima attendibile, anche in relazione al riaccertamento dei residui ed alla consequenziale e possibile cancellazione di una parte consistente degli stessi, si ritiene, in via prudenziale, di considerare nella sommatoria della massa attiva un importo di €. 5.000.000,00;

-CHE la somma richiesta al Comune di Locri per poter consentire l'attivazione della procedura semplificata viene quantificata in euro **5.722.190,04** derivante dalla differenza tra euro 10.722.190,04 quale fabbisogno dell'OSL ed euro 5.000.000,00 quali residui attivi presumibili da incassare;

- che, in base al citato art. 258 del TUEL l'adesione alla procedura semplificata da parte dell'amministrazione comunale di Locri comporta l'impegno a garantire a questa Commissione risorse finanziarie liquide per un importo almeno pari al fabbisogno netto sopra rilevato;

RITENUTO

- che, in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità cui si deve ispirare l'attività amministrativa, questa Commissione deve contemperare l'esigenza di risanamento dell'ente e le legittime aspettative dei soggetti individuati quali creditori;

- - che l'adozione della procedura semplificata garantisce il raggiungimento di tali obiettivi

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.P.R. 378/93;

con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) di proporre all'amministrazione comunale di Locri l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del TUEL;
- 2) di chiedere stabilire che entro 30 giorni dalla notifica della proposta la Giunta deliberi l'adesione o meno alla procedura semplificata e che, in caso positivo, si impegni a mettere a disposizione risorse finanziarie che, unitamente a quelle nella disponibilità dell'OSL, siano sufficienti a coprire almeno il 50% del fabbisogno complessivo, oltre all'importo calcolato al 100% per i debiti privilegiati;
- 3) di richiedere all'amministrazione comunale di Locri, in caso di adesione alla procedura semplificata, l'impegno formale di garantire nella disponibilità dell'O.S.L. risorse finanziarie liquide per un importo pari ad euro **5.722.190,04** compresi € **2.656.315,46**, relativi a crediti non ancora trasferiti all'OSL ed indicati a pagina 6 nel riquadro comprendente la massa attiva;
- 4) di richiedere, altresì, alla Giunta Comunale il formale impegno a reperire, ove necessario, ulteriori risorse finanziarie con riferimento alle pratiche escluse perché riferite a giudizi pendenti ed a quelle derivanti dall'accertamento definitivo della massa passiva;
- 5) ed in relazione alle pratiche al momento escluse perché in pendenza di giudizio, ulteriori risorse finanziarie con particolare riferimento disponibilità di ulteriori ed eventuali risorse finanziarie in caso di variazione in aumento della massa passiva relativamente alle pratiche escluse perché in pendenza di giudizio;
- 6) che, nel caso in cui la Giunta non esprima l'adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'amministrazione comunale intenda fare fronte alla massa passiva;
- 7) di notificare la presente deliberazione al Sindaco ed alla Giunta del comune di Locri;

- 8) di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR n. 378 del 1993.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PRESIDENTE Fto Dr. Giovanni Cioffi

COMPONENTE Fto Dr. Gianfranco Ielo

COMPONENTE Fto Dr. Giuseppe Putorti

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Fto **Dr. Scuglia Domenico Libero**

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal _____ e per 15 giorni consecutivi

Data

IL MESSO COMUNALE

Fto

ESITO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____
(reg. n. _____) Norma dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000:

- È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267
- È DIVENUTA ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi non essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità(art. 124 e art. 126, D.Lgs. 267/2000).

Locri lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Fto **Dr. Scuglia Domenico Libero**